COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Missioni e sostituzioni:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali (2030);

D'INIZIATIVA POPOLARE: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (13);

MARTINAT ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62);

PAG.

BOZZI ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali (134);

BUBBICO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152);

IANNIELLO: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294);

ARISIO ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile (482);

MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (517);

BELLUSCIO ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628);

PAG.

FORMICA ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con riferimento ai quadri intermedi (704);

MONTESSORO ed altri: Definizione della nozione di quadro intermedio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale (729);

FERRARI MARTE: Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (786);

TRANTINO ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative (1005) 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente e relatore* . 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

ARISIO LUIGI 4, 9, 11, 12, 14, 15

BELARDI MERLO ERIASE 14, 15

PAG.

BIANCHI FORTUNATO 16

BORRUSO ANDREA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18

CRESCO ANGELO 16

CRISTOFORI NINO . . . 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16

FERRARI MARTE 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17

GASPAROTTO ISAIA 14

LODI FAUSTNI FUSTINI ADRIANA 14

MANCINI VINCENZO 6, 7, 15, 16, 17

MANCUSO ANGELO 15

PALLANTI NOVELLO 6, 12, 13, 14, 16

RICOTTI FEDERICO 15

SANFILIPPO SALVATORE 4, 5, 9

SOSPIRI NINO 10

Votazione nominale:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 17

La seduta comincia alle 14,15.

MARTE FERRARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Birardi, Degennaro, Foschi, Lattanzio, Lombardo, Monducci, Montessoro, Pochetti, Pujia, Rossattini e Scotti sono rispettivamente sostituiti dai deputati Palmini Lattanzi, Meneghetti, Bernardi, Zuech, Carelli, Barontini, Mannino, Cavagna, Bosco Bruno, Becchetti e Zambon.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali (2030) e delle proposte di legge d'iniziativa popolare: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (13); Martinat ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62); Bozzi ed altri: Norme sull'individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali (134); Bubbico ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152); Ianniello: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294); Arisio ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile (482); Mazzotta ed altri: Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (517); Belluscio ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628); Formica ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con riferimento ai quadri intermedi (704); Montessoro ed altri: Definizione della nozione di quadro intermedio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale (729); Ferrari Marte: Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (786); Trantino ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative (1005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali » e delle proposte di legge d'iniziativa popolare: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi » e dei deputati Martinat ed altri: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi », Bozzi ed altri: « Norme sull'individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali », Bubbico ed altri: « Norme in materia di dirigenti e quadri », Ianniello: « Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile », Arisio ed altri: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile », Mazzotta ed altri: « Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile », Belluscio ed altri: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi », Formica ed altri: « Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con riferimento ai quadri

intermedi », Montessoro ed altri: « Definizione della nozione di quadro intermedio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale », Ferrari Marte: « Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile » e Trantino ed altri: « Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative ».

Ricordo che, nella seduta del 19 dicembre 1984, era stato approvato l'articolo 1 del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto ed erano stati discussi gli emendamenti all'articolo 2 che ora dovremmo votare, essendo stati espressi anche i pareri del relatore e del Governo.

Per chiarezza, ricordo che all'articolo 2 erano stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti: il subemendamento Ricotti 0. 2. 3. 1, sul quale il relatore ed il Governo avevano espresso parere contrario; il subemendamento del Governo 0. 2. 3. 4, contrario il relatore; il subemendamento del Governo 0. 2. 3. 5, contrario il relatore; il subemendamento Ricotti 0. 2. 3. 2, contrari il relatore ed il Governo; il subemendamento 0. 2. 3. 6 del Governo, contrario il relatore; il subemendamento Pallanti 0. 2. 3. 3, contrari il relatore ed il Governo; l'emendamento Ricotti e Mancuso 2. 3, contrario il relatore e favorevole il Governo; l'emendamento Sospiri 2. 4, contrari il relatore ed il Governo; infine, l'emendamento del relatore 2. 2, che aveva raccolto il parere contrario del Governo. L'onorevole Arisio aveva ritirato il suo emendamento 2. 1; l'onorevole Sospiri aveva ritirato il suo subemendamento 0. 2. 2. 1.

SALVATORE SANFILIPPO. A nome del gruppo comunista, faccio mio l'emendamento 2. 1 ritirato dall'onorevole Arisio.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, esprimo su di esso parere contrario.

Vorrei ricordare che la motivazione sulla base della quale l'onorevole Arisio – mi corregga se sbaglio – ritirò il proprio emendamento fu quella secondo la quale l'approvazione dello stesso avrebbe comportato un rinvio alla Commissione Affari costituzionali del provvedimento.

LUIGI ARISIO. In effetti, è per tale motivo che ho ritirato il mio emendamento. Tuttavia, debbo dire di nutrire seri dubbi in merito al fatto che l'approvazione dell'emendamento da me presentato avrebbe costituito un valido motivo perché la Commissione Affari costituzionali riesaminasse l'articolo 2, così modificato. Ho avuto modo, nel corso delle ultime discussioni cui ho partecipato, di ascoltare interpretazioni diverse in merito ai poteri della I Commissione.

Esprimo, pertanto, qualche dubbio sui motivi che comunque mi avevano indotto a ritirare l'emendamento.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento 2. 1, ritirato dall'onorevole Arisio e fatto proprio dal gruppo comunista, in quanto rimane fermo nella sua posizione, cioè nel voler dare una definizione molto generale, generica della qualifica di quadro, rinviando alla contrattazione nazionale o aziendale la specificazione delle caratteristiche della figura.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento Ricotti 0. 2. 3. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0. 2. 3. 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamendel Governo 0. 2. 3. 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Ricotti 0. 2. 3. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0. 2. 3. 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Pallanti 0. 2. 3. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Ricotti e Mancuso 2. 3, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

A seguito di tale votazione, risultano preclusi gli altri emendamenti all'articolo 2.

NINO CRISTOFORI. Mi chiedo quali siano le conseguenze della votazione dell'emendamento 2. 3, dal momento che il testo sul quale la Commissione Affari costituzionali ha espresso il proprio parere non è più quello al nostro esame!

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Si tratta del testo del disegno di legge del Governo, che è stato vagliato dalla I Commissione...

SALVATORE SANFILIPPO. Ma è previsto un rinvio alla contrattazione collettiva!

PRESIDENTE. Onorevole Sanfilippo, il rinvio alla contrattazione collettiva, cui lei si riferisce, era già previsto nel testo a suo tempo predisposto dal Comitato ristretto. Infatti questo ultimo, in tempi successivi, aveva apportato alla stesura originaria del testo alcune modifiche suggerite nel parere, formulato, ma non votato, dalla Commissione Affari costituzionali: in base a questo parere, accanto al requisito della elevata professionalità, doveva essere indicato anche quello dell'elevata autonomia del « quadro ».

Poiché nelle more dell'approvazione di quello schema di parere, tale modifica fu autonomamente apportata al testo dal Comitato ristretto, essa non è stata più posta come condizione nel parere definitivamente espresso dalla Commissione Affari costituzionali, che invece contiene, sotto forma di osservazione, l'invito a chiarire « se la legge debba prevalere sulla contrattazione collettiva, precisando cioè se venga prevista un'ipotesi di rinvio residuale a norme sottordinate; ». Questa osservazione era recepita dall'emendamento 2. 2 presentato dal relatore, ora precluso dalle precedenti votazioni, ma si trattava di una osservazione che, come tale, non può essere preclusiva dell'*iter*, ove disattesa.

Il problema sta invece nel fatto che il testo emerso dalle precedenti votazioni è completamente diverso rispetto a quello originario, e quindi non è facile compiere le necessarie valutazioni.

Per quanto riguarda la questione, ampiamente discussa dalla Commissione Affari costituzionali, secondo cui occorre stabilire il criterio dell'elevata professionalità, oltre a quello dell'elevata autonomia (perché la professionalità è di tutti, mentre l'autonomia è di pochi), nella mia qualità di relatore mi riservo di fornire il mio parere prima della votazione finale del progetto di legge.

NINO CRISTOFORI. Onorevole presidente, questo è un discorso molto importante; se a seguito della votazione testé avvenuta il testo dovrà essere nuovamente inviato alla Commissione Affari costituzionali, è logico che ne conseguiranno valutazioni diverse sugli articoli ancora da approvare.

A mio avviso, l'emendamento che abbiamo votato è compatibile con il parere reso dalla Commissione Affari costituzionali, se, al contrario, così non fosse, avremmo dovuto essere avvertiti prima del voto sulle conseguenze che ne sarebbero scaturite!

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Mi permetto di fare un osservazione, anche perché ho seguito il dibattito svoltosi in Commissione Affari costituzionali. Quest'ultima ha sollevato eccezioni sul testo a suo tempo predisposto dal Comitato ristretto, in quanto in

esso si intendeva dare una definizione della categoria dei « quadri »; in sostanza, la Commissione Affari costituzionali chiedeva che, nel definire la categoria dei « quadri », si introducessero alcuni requisiti, come quelli relativi all'elevata professionalità e all'elevata autonomia.

Il testo che la Commissione ha testé approvato costituisce, di fatto, un riconoscimento ulteriore della categoria dei « quadri »; la definizione del contenuto della qualifica è rinviata alla contrattazione collettiva, per cui risulta – in quanto del tutto generica – ancor più rispondente alle osservazioni della Commissione Affari costituzionali.

Ritengo, pertanto, che questo emendamento sia più conforme del testo precedente alle preoccupazioni espresse dalla Commissione Affari costituzionali.

MARTE FERRARI. Sono d'accordo con l'onorevole Borruso, nel senso che, a mio avviso, la normativa non dev'essere oggetto di nuovo esame da parte della Commissione Affari costituzionali. Desidero, pertanto, ribadire la nostra volontà di continuare nell'*iter* del provvedimento.

NINO CRISTOFORI. Ringrazio il Governo dei chiarimenti che ci ha voluto fornire, ma il problema, secondo me, è di sapere se ci troviamo di fronte ad un testo completamente diverso, nella sostanza, da quello inviato per il parere alla Commissione Affari costituzionali. Non voglio entrare nel merito della votazione avvenuta (che, certamente, si è svolta in modo un po' affrettato), né desidero muovere un rimprovero al presidente; chiedo solamente che la presidenza si assuma le responsabilità che derivano dall'esercizio dei suoi poteri per spiegarci, magari anche dopo una breve sospensione della seduta, come stiano realmente le cose.

VINCENZO MANCINI. Torno a ripetere cose già dette nella seduta in cui affrontammo per la prima volta questo problema. Lei, signor presidente, ha ricordato che nel parere della I Commissione è formulata solo un'osservazione, ma per la sua importanza, tale osservazione assume il rilievo di una condizione, in quanto si chiede che venga chiarito se sia la legge a prevalere sul contratto o se sia il contratto che prevale sulla legge; si tratta di una osservazione così pregnante da richiedere necessariamente una risposta chiarificatrice.

È per ottemperare a questa esigenza di chiarezza che era stato predisposto un emendamento secondo il quale la contrattazione avrebbe dovuto prevedere solo la dichiarazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei « quadri », dal momento che la contrattazione non può che avere effetto dichiarativo. Invece l'emendamento Ricotti e Mancuso, che è stato approvato testé dalla Commissione, subemendato secondo le proposte del Governo, non solo ripropone in questa sede la questione posta dalla Commissione Affari costituzionali, ma la esaspera. Infatti, sulla base del testo approvato non solo la contrattazione prevale sulla legge, ma la legge in termini meramente dichiarativi riconosce l'esistenza di una categoria affidando alla contrattazione la produzione di un effetto costitutivo.

Valgono dunque ancora i rilievi contenuti nell'osservazione – che pur sembra avere rilevanza formale diversa dalla condizione – della I Commissione; si tratta di rilievi che attengono ai princìpi generali del diritto e ritengo che nessuna Commissione possa legiferare introducendo norme in base alle quali la contrattazione prevale sulla legge.

NOVELLO PALLANTI. Ritengo rispettabili le osservazioni espresse dall'onorevole Cristofori ed ora ribadite dall'onorevole Mancini. Il dubbio che questa modifica possa non ottemperare all'osservazione formulata dalla Commissione Affari costituzionali relativamente all'articolo 2 è un dubbio legittimo e non ritengo che lo si possa imputare a pretestuosità, io, però, non lo condivido.

L'obiezione della I Commissione era provocata da una norma, contenuta appunto nell'articolo 2, che effettivamente poteva lasciare dubbi sul se dovesse prevalere

la legge o la contrattazione, e ciò in quanto, dopo aver individuato la figura dei « quadri » (rappresentanza del datore di lavoro o direzione, coordinamento od organizzazione di altri prestatori di lavoro, coordinamento od organizzazione di mezzi di produzione o servizi, attività di ricerca o progettuali, richiedenti un elevato contenuto di conoscenze ed esperienze professionali e corrispondente elevata autonomia) l'articolo rinviava alla contrattazione collettiva la specifica definizione della qualifica di « quadro ». Allora, delle due l'una: o prevale la specificazione fatta prima, oppure questa non ha senso, perché prevale la contrattazione.

Approvando l'articolo 2 nel testo predisposto dagli onorevoli Ricotti e Mancuso, abbiamo scelto di demandare esclusivamente alla contrattazione la definizione, avendo riguardo alle peculiarità dei diversi settori. In questo modo, mi sembra completamente fugato il dubbio che sarebbe ancora potuto sussistere se non si fosse modificata in modo così radicale la disposizione.

Ritengo quindi, signor presidente, che l'approvazione dell'emendamento 2. 3, interamente sostitutivo dell'articolo 2, non sia in alcun modo ostativa della prosecuzione dell'esame di questo provvedimento. Riconosco la legittimità dei dubbi che sono stati espressi, ma spero siano ora stati fugati e non capisco perché i nostri lavori dovrebbero ancora una volta essere rinviati.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io ritengo, onorevole Mancini, che il testo approvato dalla Commissione sia coerente con l'articolo 2095 del codice civile, il quale ultimo, nella versione originaria, al secondo comma, dopo aver definito le categorie, rinviava alle leggi speciali ed alle norme corporative la determinazione dei requisiti di appartenenza: di fatto ora si tratta di un rinvio alla contrattazione collettiva per quanto riguarda la definizione delle categorie dei dirigenti, degli operai e degli impiegati. Ripeto, perciò, che il testo approvato è coerente con quanto disposto dal codice civile.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli intervenuti per i consigli dati al presidente in questa situazione indubbiamente non facile. Non ritengo, comunque, che si debba far riferimento all'articolo 2095 del codice civile per individuare coerenza o meno con questo, dal momento che ora non dobbiamo affrontare questioni di merito. Ciò che adesso dobbiamo stabilire è se l'articolo approvato sia conforme alle indicazioni della Commissione Affari costituzionali: sotto un certo profilo, ritengo che tali indicazioni non sarebbero ostative della prosecuzione dell'*iter*, perché sono espresse in forma di osservazione. La I Commissione, infatti, ha chiesto di chiarire se la legge debba prevalere sulla contrattazione collettiva, di precisare cioè, se venga prevista una ipotesi di rinvio residuale a norme sottordinate.

VINCENZO MANCINI. Le osservazioni del rappresentante del Governo sono del tutto inesatte, perché l'articolo 2095 fa riferimento ad un contesto normativo generale nel quale le norme corporative erano fonti del diritto!

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Adesso la norma corporativa è sostituita dalla contrattazione collettiva...

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, onorevole Borruso, vi prego di ascoltare il presidente!

Mi pare che le osservazioni dell'onorevole Mancini non siano prive di rilievo. Al di là degli aspetti formali, ve n'è infatti uno sostanziale: l'articolo in esame, così come è stato testé approvato, cambia totalmente l'impostazione del testo inviato a suo tempo, per il parere, alla Commissione Affari costituzionali. Senza dubbio la nostra Commissione, che è competente nel merito, ha facoltà di apportare modifiche all'articolo in discussione: ma ciò comporta una variazione del testo esaminato dalla I Commissione. E, come è stato ricordato,

non è casuale che il gruppo comunista e l'onorevole Mancuso abbiano presentato lo emendamento di cui si tratta, dal quale emerge una posizione conforme a quella del Governo, ma pur sempre alternativa rispetto all'impostazione a suo tempo approvata, a maggioranza, in sede di Comitato ristretto.

Ricordo naturalmente che in sede di Commissione Affari costituzionali si sono avute due fasi di discussione, nella prima si è fatto riferimento ad « un elevato contenuto di conoscenze ed esperienze professionali e corrispondente elevata autonomia ». La I Commissione, che aveva formulato, anche se non votato, un primo parere sul testo, ha posto successivamente una condizione espressa come segue: « All'articolo 2, per quanto riguarda la specificazione, che deve essere qualitativa, degli elementi distintivi della figura dei quadri, si deve fare essenzialmente riferimento agli elementi dell'autonomia e della responsabilità, potendo il riferimento alla professionalità dare luogo a confusione ». La Commissione, cioè, ha ritenuto che mentre la professionalità è di tutti, l'autonomia e la responsabilità sono di pochi, che la professionalità è solo un elemento distintivo, ma non fa *status*.

Inoltre, è stata introdotta una modifica anche al secondo comma dell'articolo 2, infatti, mentre il testo del Comitato ristretto recita che « per gli istituti non disciplinati dalla presente legge agli appartenenti alla categoria dei quadri si applica la disciplina vigente per la categoria degli impiegati », il testo ora in esame rovescia il discorso completamente, in quanto stabilisce che per gli appartenenti a tale categoria si fa richiamo alle norme concernente la categoria degli impiegati, salvo per quanto non venga completamente escluso.

Pertanto, sulla base di queste osservazioni, ritengo che in una materia così delicata sia estremamente difficile esprimere tranquillamente un giudizio di conformità o meno delle disposizioni in esame al parere della I Commissione Affari costituzionali. Come ripeto, dobbiamo avere come punto di riferimento, in primo luogo, il testo sul quale si è pronunciata la I Commissione, che non ha esaminato gli emendamenti presentati in Commissione lavoro.

D'altra parte, abbiamo messo in votazione l'emendamento Ricotti e Mancuso 2. 3 non volendo aprire una discussione di principio sulla sua ammissibilità, infatti, se andassimo a verificarne gli elementi non formali (in quanto esso è certamente diverso rispetto a quello precedentemente presentato da deputati del gruppo comunista) ma sostanziali, ci accorgeremmo che si tratta grosso modo della rinnovazione di una proposta di modifica in precedenza formulata. Pertanto, se avessimo voluto essere rigorosi in ordine alla sostanza dell'emendamento, avremmo dovuto dichiarare l'inammissibilità. Ho ritenuto, invece, di lasciare aperto il discorso perché è la maggioranza che deve esprimersi e deve farlo sulla sostanza, non sulla forma. Ciò mi porta a concludere che, se vogliamo essere tranquilli circa la legittimità della modifica dal punto di vista procedurale, dobbiamo acquisire nuovamente il parere della Commissione Affari costituzionali: non esprimo evidentemente una valutazione di merito, perché la nostra Commissione è libera di approvare le modifiche che vuole, ma proprio perché è cambiata la sostanza della questione, a mio avviso l'emendamento deve essere sottoposto all'esame della I Commissione.

Naturalmente, tutto ciò non esclude che possiamo continuare nei nostri lavori approvando – se vogliamo – un nuovo testo anche per gli articoli successivi che, ovviamente, sarà inviato anch'esso, per il prescritto parere, ove ne ricorrano gli estremi, e comunque per conoscenza doverosa, alla Commissione Affari costituzionali.

MARTE FERRARI. Dissento notevolmente dalla sua decisione, signor Presidente, perché lei ha tratto una conclusione che non è frutto del dibattito svoltosi, il quale si è sviluppato in senso diametralmente opposto. Lei ha tratto una conclusione

legata al suo voto! Lei non si è astenuto sulla questione, ma ha espresso un voto e quindi ha concluso mettendo in dubbio che il testo votato sia conforme al parere della I Commissione! Per questa ragione esprimo il mio disappunto!

PRESIDENTE. La mia valutazione è opinabile ed a me dispiace che lei affermi che io mescolo il mio voto di membro della Commissione con il mio giudizio di presidente. Preciso ancora che il Presidente ascolta le opinioni di tutti, ma che il suo giudizio non deve necessariamente essere prodotto dalla sommatoria di ciò che gli altri componenti della Commissione dicono. Il Presidente tiene certamente in considerazione il contenuto degli interventi come supporto alla sua decisione, ma non è legato alla maggioranza, diversamente, il suo non sarebbe il giudizio del Presidente, bensì il giudizio della maggioranza della Commissione.

SALVATORE SANFILIPPO. Anch'io dissento dalla decisione del presidente, comunque!

LUIGI ARISIO. Il tipo di conclusione cui è pervenuto il presidente mi conforta nella mia decisione di ritirare l'emendamento 2. 1 perché, ove lo avessi mantenuto, esso avrebbe dovuto obbligatoriamente essere inviato alla Commissione affari costituzionali per il parere.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Possono far parte delle associazioni professionali dei quadri coloro che abbiano ottenuto la qualifica di cui all'articolo 2.

Le associazioni professionali dei quadri, regolarmente costituite, che operano a livello nazionale con organizzazione articolata su base almeno regionale e siano altresì rappresentate a livello intercategoriale o interaziendale, hanno facoltà di svolgere nell'ambito dell'azienda tutte le funzioni utili allo sviluppo dell'attività associativa e della formazione professionale dei quadri.

Gli onorevoli Arisio, Marte Ferrari, Barbalace e Cresco hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Gli onorevoli Ricotti e Mancuso hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

I prestatori di lavoro di cui all'articolo 2 hanno diritto all'aggiornamento professionale. I contratti collettivi di lavoro provvedono a specificarne i contenuti, anche con riferimento alla diversità dei compiti svolti, ed a disciplinarne lo esercizio.

3. 3.

L'onorevole Mancuso ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

L'imprenditore deve consentire alle associazioni professionali dei quadri, maggiormente rappresentative al livello aziendale, lo svolgimento dell'attività necessaria a favorire lo sviluppo professionale.

3. 4.

In ottemperanza al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, nella mia qualità di relatore, avevo presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Le aziende, nell'ambito delle compatibilità produttive e dell'organizzazione del lavoro, sono tenute a consentire alle associazioni professionali dei quadri che operano a livello nazionale e articolate su

base intercategoriale o interaziendale, le funzioni necessarie a favorire lo sviluppo quadri stessi.

3. 5.

Dichiaro ora di ritirare questo emendamento e di sostituirlo con un altro che è del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Le associazioni professionali dei quadri, pur senza essere in quanto tali abilitate a svolgere attività di natura sindacale, rivolte a definire il trattamento economico e giuridico degli associati, qualora operino a livello nazionale con organizzazioni articolate su base almeno regionale e siano altresì rappresentate a livello intercategoriale o interaziendale, possono svolgere nell'ambito dell'azienda tutte le funzioni utili allo sviluppo dell'attività associativa e della formazione professionale dei quadri.

3. 2.

NINO SOSPIRI. Vorrei far presente che è di certo imprudente ed illogico procedere all'esame degli articoli 3 e 4 che fanno specifico riferimento all'articolo 2, in relazione alla qualifica di « quadro » ed alle modalità di acquisizione della stessa. Dovendo attendere l'espressione di un nuovo parere della Commissione affari costituzionali sull'articolo 2, rischieremmo di vanificare il nostro lavoro, se approvassimo oggi gli articoli 3 e 4.

Propongo, pertanto, che tali articoli vengano accantonati e si prosegua con lo esame dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Onorevole Sospiri, se le sue considerazioni significano che, a suo parere, l'articolo 3 è legato all'articolo 2, mi permetterei di dissentire da esse, in quanto il primo definisce chi è il « quadro », l'altro si occupa delle associazioni professionali.

In ogni caso, ognuno è ovviamente libero di manifestare il proprio pensiero, dall'onorevole Sospiri vorrei sapere dunque se debbo considerare come richiesta formale quella di accantonare l'esame degli articoli 3 e 4.

NINO SOSPIRI. Sì, onorevole presidente, la mia è una richiesta formale di accantonamento di tali articoli.

MARTE FERRARI. Il gruppo socialista ritiene che la richiesta testé avanzata dall'onorevole Sospiri abbia, come tutte le richieste in questa sede, una sua valenza politica. Pertanto, ci dichiariamo contrari ad interrompere la discussione del provvedimento e, quindi, alla richiesta di accantonamento degli articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la richiesta dell'onorevole Sospiri di accantonare l'esame degli articoli 3 e 4.

(*È respinta*).

Proseguiamo la discussione con l'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti all'articolo 3.

Nella mia qualità di relatore, esprimo parere contrario sull'emendamento Arisio ed altri 3. 1, interamente soppressivo dell'articolo 3.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo ha già espresso in altra occasione il suo dissenso sull'articolo 3 per oggettive ragioni di incostituzionalità, esso, infatti, prevede esplicitamente il divieto ad un'associazione riconosciuta per legge di svolgere attività sindacale, il che è ovviamente contrario all'articolo 39 della Costituzione.

Per tale motivo il Governo ritiene opportuno che l'articolo 3 venga soppresso ed esprime, pertanto, parere favorevole sull'emendamento Arisio ed altri 3. 1.

NINO CRISTOFORI. Vorrei che il Governo chiarisse il proprio pensiero. L'ultima parte dell'articolo 3, infatti, così recita: « le associazioni... hanno facoltà di svolgere nell'ambito dell'azienda tutte le funzioni utili allo sviluppo dell'attività associativa e della formazione professionale dei quadri ».

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che la Commissione affari costituzionali ha subordinato il proprio parere favorevole al provvedimento ad alcune condizioni. In particolare, ha chiesto che « all'articolo 3 si precisi che le associazioni professionali dei quadri non svolgono attività di natura sindacale rivolte alla definizione del trattamento economico e giuridico ».

In ottemperanza a tale condizione, nella mia qualità di relatore, avevo presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, ritenendo che la richiesta della I Commissione fosse rivolta ad ottenere un risultato sostanziale, cioè che le associazioni dei quadri non possano svolgere attività sindacali, cosa che, d'altra parte, abbiamo sempre ed all'unanimità, durante la discussione di merito del provvedimento, ritenuta opportuna.

Avendo consultato tutte le parti politiche, sono giunto alla conclusione che trasfondere *sic et simpliciter* la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali in un emendamento avrebbe creato problemi di costituzionalità, poiché è evidente che non si può vietare a chicchessia di svolgere attività sindacale.

Pertanto, mi sono fatto carico di presentare una nuova formulazione dell'articolo 3, nella quale sono esplicitamente indicati gli unici due casi nei quali le associazioni professionali dei quadri sono abilitate a svolgere attività sindacale. In pratica, nel momento in cui si afferma che un soggetto può fare soltanto due cose, implicitamente si esclude che possa fare tutte le altre: è stato espresso, sia pure in forma indiretta, lo stesso concetto, con l'intento di non creare uno « sgorbio » giuridico.

LUIGI ARISIO. Ritengo che i colleghi che mi conoscono, e che conoscono insieme a me anche i motivi più veri (e, in questo momento, direi quasi drammatici) che mi hanno portato in quest'aula, non possono avere dubbi sul travaglio che mi sta logorando dall'inizio del dibattito relativo a questo provvedimento. È proprio per questo che oggi, non senza una lunga riflessione, ho acconsentito a chiedere la soppressione dell'articolo 3, nell'ottica di non generare ulteriore confusione in quel mondo che sta nascendo già frustrato da questo sistema che non lo vuole accogliere e che è travagliato dalle lotte intestine al movimento stesso, che vanno operando in questi giorni una frattura che non si sanerà mai più.

Voglio qui ricordare, anche se non è mia abitudine, ciò che la CGIL, nella persona di Luciano Lama, ha affermato pochi giorni fa a proposito di un provvedimento di legge che, attraverso una riforma dell'articolo 39 della Costituzione, pretenderebbe di dare legittimazione al sindacato come figura giuridica. Dagli articoli apparsi ultimamente sui giornali, si rileva che non si può legittimare alcuna associazione di tipo sindacale attraverso una legge, ecco perciò apparire le vere intenzioni di qualche « maneggione » che persegue i suoi interessi invece di quelli della categoria, il quale va mescolando le carte in tavola ed è riuscito anche ad attrarre verso la sua scomposta richiesta alcune forze politiche.

Questa è la dimostrazione di cosa può accadere nel nostro paese allorché in un mondo così eterogeneo e variegato, composto da una miriade di sigle, che non ha mai avuto una sorta di legittimazione, ci si prefigge di ottenere la legittimazione di qualcosa che di legittimo non ha che la sigla.

A mio avviso, perciò, occorre compiere attraverso la legge un riconoscimento operante nell'articolo 2095 del codice civile, inserendo la categoria dei « quadri » in quella dei lavoratori dipendenti, oltre agli impiegati, operai e dirigenti.

Voglio rilevare che il testo dell'articolo 3 elaborato dal Comitato ristretto recita al secondo comma: « Le associazioni professionali dei quadri, regolarmente costituite, che operano a livello nazionale » – ma, se operano, vuol dire che esistono e, se esistono, non c'è bisogno di una legittimazione per legge – « con organizzazione articolata su base almeno regionale e siano altresì rappresentate a livello intercategoriale o interaziendale... »; queste

sono frasi che ci porterebbero, in futuro, ad un contenzioso continuo con una associazione che si dichiara professionale e che non vuole accontentarsi di attribuzioni di tipo professionale, ma richiede un'autonomia di tipo sindacale, che mi pare giusto si possa conquistare soltanto sul campo.

PRESIDENTE. Veramente stiamo discutendo di un altro testo...

LUIGI ARISIO. Si tratta di un testo che si limita a riprodurre il contenuto del precedente articolo e continua a parlare ossessivamente di « funzioni necessarie a favorire lo sviluppo professionale », ma anche l'attività associativa che ha il solo fine del riconoscimento sindacale attraverso la legge.

Faccio parte di un'organizzazione di « quadri » che certamente ha mostrato i suoi limiti: da una parte si pretendeva l'abrogazione dell'articolo 3, dall'altra si minacciavano « terroristicamente » future rappresaglie elettorali, qualora questa Commissione, che mi pare sovrana nelle decisioni, non avesse ottemperato alle richieste di alcuni « battitori liberi » ancora sconosciuti.

Non possiamo prestarci a speculazioni di parte, prego, perciò, tutti i colleghi di appoggiare la mia richiesta di soppressione dell'articolo 3, perché interpreta gli interessi e la volontà delle vere organizzazioni dei quadri intermedi.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo, a nome del Governo mi dichiaro nuovamente favorevole, perché, a mio avviso, emergono profili di incostituzionalità, quale quello del vincolo alla libertà di associazione.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che, in presenza di emendamenti sostitutivi, per poterli esaminare è prima necessario avere respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo.

NOVELLO PALLANTI. Ma se l'emendamento soppressivo è approvato, l'articolo non esisterà più!

NINO CRISTOFORI. Onorevoli colleghi, devo dire che sono abbastanza sconcertato: è vero che ogni gruppo può avere la sua posizione e che quella del mio gruppo può essere la più sbagliata, ma devo dire che a mio giudizio stiamo sconvolgendo il regolamento; l'abbiamo fatto approvando l'articolo 2 e lo stiamo facendo ora a proposito dell'articolo 3. Sono convinto che già approvando l'emendamento 2. 3 siamo andati oltre il disposto regolamentare e mi stupisce che il rappresentante del Governo abbia espresso parere favorevole a quell'emendamento dal momento che la Commissione Affari costituzionali – lo sa bene l'onorevole Mancini che ne ha puntualmente seguito i lavori – ha obiettato sin dall'inizio che la nostra Commissione non avrebbe potuto introdurre una modifica del codice civile come invece ha fatto.

Noi avevamo il dovere di lasciare alla contrattazione collettiva, come stabilisce l'articolo 4, l'accertamento della qualifica, su questo sono d'accordo, ma avremmo anche dovuto individuare cosa debba intendersi per « quadro » ed invece non l'abbiamo fatto. Praticamente abbiamo demandato ogni definizione alla contrattazione collettiva ed ora il Governo esprime parere favorevole anche alla soppressione dell'articolo 3: questo significa, indirettamente, che avremo in ogni azienda l'inevitabile pullulare di innumerevoli associazioni che si dichiareranno associazioni dei « quadri », mentre la prassi in ogni settore è quella di fare riferimento alle organizzazioni maggiormente rappresentative, da quelle sindacali a quelle strettamente professionali. Noi eliminiamo anche queste ed io mi domando cosa rimanga, in realtà, di questo provvedimento!

Venendo al merito della procedura, devo dire al Presidente che non metto in discussione il fatto che si debba porre in votazione per primo l'emendamento soppressivo, ma qualora esso fosse respinto, e si passasse ad emendamenti sostitutivi, come ha detto già il presidente, tale nuovo testo dovrebbe essere inviato anch'esso alla Commissione Affari costituzionali. A

titolo personale, poiché non ho avuto modo di consultare il mio gruppo, dico che a questo punto sarebbe forse il caso di sospendere i lavori della Commissione e di convocare una riunione del Comitato ristretto ed esaminare i problemi che si sono testé posti.

Concludere in fretta l'*iter* di un provvedimento solo per poter dire che si è arrivati alla sua approvazione non serve a nulla, e dal momento che ho avuto modo di verificare che tutti i gruppi, compresi quelli di opposizione, sono intenzionati ad arrivare ad una chiara definizione giuridica della figura del « quadro », credo che un'ulteriore riflessione in sede di Comitato ristretto consentirebbe poi alla Commissione di valutare meglio le conseguenze determinate dalla approvazione dell'articolo 2, avvenuta oggi.

PRESIDENTE. L'onorevole Cristofori ha dunque avanzato la proposta di sospensione dei lavori della Commissione e di rinvio del testo al Comitato ristretto. Vorrei sentire su di essa l'opinione dei colleghi.

NOVELLO PALLANTI. Il mio gruppo è contrario alla proposta del collega Cristofori. Devo aggiungere che trovo strano che l'onorevole Cristofori abbia voluto riprendere il discorso sull'articolo 2: c'è stata una decisione, da alcuni contestata, ma ora il problema è chiuso, né mi sembra si possa dire che, a questo punto, si sta giocando a scardinare la legge. Vorrei ricordare che sono state presentate addirittura proposte di legge le quali constavano di un solo articolo: pertanto, se volessimo seguire la logica enunciata dall'onorevole Cristofori, dovremmo concludere che quelle proposte di legge non erano nemmeno presentabili!

Quindi, nulla osta a che noi procediamo nei nostri lavori: sono contrario alla richiesta di sospensione e ritengo che essa non sia neppure proponibile, perché, pochissimi minuti fa, una proposta sostanzialmente di identico tenore è stata formulata dall'onorevole Sospiri, essendo successivamente respinta.

Inoltre, credo che in tema di procedura parlamentare effettivamente possa succedere a tutti di prendere un *lapsus*, e pertanto anche persone esperte come lei, signor presidente, possono per un attimo distrarsi, nell'interpretazione del regolamento. Però un punto mi sembra certo: se un articolo viene soppresso, esso non esiste più e, di conseguenza, non sussistono più né emendamenti, né proposte di sostituzione riferite a tale articolo.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non intendo intervenire sulla proposta di sospensione, anche perché il Governo è favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento. Mi preme soltanto richiamare una osservazione dell'onorevole Cristofori concernente l'introduzione, in questa normativa, di quell'elemento fondamentale rappresentato dalla modifica dell'articolo 2095 del codice civile; al riguardo, faccio notare che il secondo articolo, più correttamente, avrebbe dovuto essere inserito come secondo comma dell'articolo 1, ricalcando così la struttura dell'articolo 2095 del codice civile.

Desidero aggiungere che noi abbiamo definito per legge l'esistenza della categoria dei « quadri », il che rappresenta un fatto importante ed innovativo. Questa è, come tutti sanno, una categoria non consolidata nei profili professionali e nella sua struttura operativa ma, proprio per la natura del processo di innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese, una categoria che si sta strutturando: talché appare saggio che da parte del Parlamento non si intervenga in un processo di definizione con una legge che rischia di essere, allo stato dei fatti, vincolante per la categoria stessa.

NINO CRISTOFORI. Ma tenga presente il parere della Commissione affari costituzionali!

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi sono richiamato ad una sua osservazione, onorevole Cristofori!

Dico ancora che, se ci fossimo limitati ad approvare, ad esempio, una delle tante proposte di legge in cui si richiedeva soltanto la modifica dell'articolo 2095 del codice civile, la Commissione Affari costituzionali non avrebbe sollevato problemi; se ci fossimo limitati a proporre alla I Commissione il testo formulato dal Governo, che è poi quello approvato da questa Commissione – consentano, gli onorevoli Mancuso e Ricotti, che il Governo rivendichi questo fatto – non ci sarebbero state obiezioni. Queste ultime sono nate quando la Commissione lavoro ha preteso di dare una definizione della categoria dei « quadri », ponendo quindi due questioni davanti alla Commissione Affari costituzionali. Innanzitutto, quella di precisare meglio il contenuto nel momento in cui si arrivava, per legge, a definire tale categoria (e questa era la prima richiesta, che riguardava il principio della elevata atuonomia e della professionalità); in secondo luogo, di chiarire nel momento in cui si definivano per legge i profili professionali, se dovessero prevalere i profili professionali delineati dal legislatore o quelli stabiliti dalla contrattazione. Ricordo che nella normativa generale i profili professionali sono addirittura determinati con decreto del ministro del lavoro e diventano, dopo l'emanazione del decreto stesso, profili aventi validità nella contrattazione. Il decreto definisce però i profili professionali per categorie o qualifiche consolidate, cioè quando vi sono scarsissimi margini di discussione sulla identificazione della qualifica!

PRESIDENTE. Non voglio inseguire chi ha invocato coerenze, perché, in tal caso, dovremmo verificare anche la coerenza di questa Commissione che ha elaborato per due volte un testo-base da inviare alla I Commissione. La Commissione di merito è sovrana e in qualsiasi momento, fino alle votazioni definitive, può modificare i propri giudizi, però, credo che nessuno, in questo momento ed in questa sede, sia legittimato a invocare coerenze (salvo, forse, il Governo che è sempre stato su questa linea), e ciò almeno per rispetto verso quanto è avvenuto in passato.

Detto questo, poiché quella dell'onorevole Sospiri era soltanto una richiesta di accantonamento degli articoli 3 e 4, pongo in votazione la proposta, formulata dall'onorevole Cristofori, di sospendere la seduta odierna e di rinviare il testo in Comitato ristretto.

(*È respinta*).

Prima di continuare nei nostri lavori, intendo procedere a una breve sospensione della seduta per verificare la procedura da seguire.

NOVELLO PALLANTI. Signor Presidente, chiedo la parola sull'ordine dei lavori! Consulterà in seguito tutti i precedenti possibili, adesso deve darmi la parola sull'ordine dei lavori!

Le chiedo di indire subito la votazione, dopo di che potremo discutere quanto vorremo!

LUIGI ARISIO. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Pallanti!

ERIASE BELARDI MERLO. Signor Presidente, ma si è in fase di votazione!

ISAIA GASPAROTTO. Signor Presidente, non può far finta di non sentire! È stata avanzata una richiesta precisa!

LUIGI ARISIO. Vogliamo votare! Dobbiamo votare!

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Ci appelleremo al Presidente della Camera, perché lei non può condurre in questo modo i lavori della Commissione!

MARTE FERRARI. Signor Presidente, quando si parla lei deve stare a sentire!

LUIGI ARISIO Lei è tenuto ad osservare ciò che la Commissione le sta chiedendo!

MARTE FERRARI. Occorre mantenere la calma anche nei momenti più « caldi », come quello che stiamo vivendo. Tuttavia, non credo che il presidente possa abusare

della propria posizione: se ha bisogno di un momento di riflessione, può farsi sostituire da un vicepresidente. Il presidente fa tutte le valutazioni che ritiene opportune e, al limite, assume d'autorità un provvedimento di sospensione della seduta, ma non può ...

LUIGI ARISIO. Non fare il suo gioco! È un anno e mezzo che fa sospensioni! Ma scherziamo! Adesso non si sospende proprio niente! La sospensione è ammissibile solo dopo che la Commissione avrà votato!

FEDERICO RICOTTI. Votiamo e poi consulterà tutti i precedenti possibili!

MARTE FERRARI. Occorre che lei, signor presidente, rispetti la Commissione, non può, senza un motivo valido e per un tempo piuttosto lungo, bloccare i nostri lavori! I gruppi hanno espresso le proprie valutazioni e non si può tenere la Commissione in una posizione di *surplace* senza motivo! D'altronde, anche lei aveva assunto il preciso impegno di concludere nella seduta odierna l'*iter* del provvedimento!

PRESIDENTE. Sospenderò per cinque minuti la seduta, onde verificare la procedura da seguire!

ERIASE BELARDI MERLO. Lei deve mettere in votazione l'emendamento, come impone il regolamento! Ma scherziamo?! Noi censureremo il suo comportamento! Lei ponga in votazione l'emendamento soppressivo! Vuole davvero scherzare?! Ponga in votazione l'emendamento! Qui siamo in Parlamento!

LUIGI ARISIO. È un anno e mezzo che ci prende in giro con le sue storielle!

ANGELO MANCUSO. Questa è una prevaricazione bella e buona!

FEDERICO RICOTTI. Possiamo aiutarla anche noi a cercare i precedenti procedurali, basta che ci dica cosa sta cercando!

ANGELO MANCUSO. Signor Presidente, debbo richiamarla al rispetto del regolamento!

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alla 15,40, è ripresa alle 15,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dei provvedimenti.

VINCENZO MANCINI. Signor Presidente, senza avventurarmi in questioni regolamentari, vorrei suggerire una soluzione che concorra a rasserenare il clima dei lavori della nostra Commissione. Poniamo senz'altro in votazione l'emendamento soppressivo, che mira a non disciplinare la materia. Se tale emendamento fosse approvato, gli altri sarebbero preclusi, proprio per la volontà manifestata di non disciplinare la materia. La ringrazio nella misura in cui riterrà di attenersi a questo mio contributo.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Mancini, e la ringrazio. Procediamo pertanto alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

NINO CRISTOFORI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, voteremo contro la soppressione dell'articolo 3, perché è nostro desiderio che questa materia abbia la sua disciplina. Non intendiamo, perciò, mantenere il testo elaborato dal Comitato ristretto, ma vogliamo modificarlo attraverso un emendamento, che è già stato presentato dal relatore, in linea con le indicazioni fornite dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Arisio ed altri 3. 1, interamente soppressivo dell'articolo 3.

(*È approvato*).

L'articolo 3 è pertanto soppresso.

A seguito di tale votazione gli emendamenti 3. 5, 3. 3, 3. 4 e 3. 2 sono

preclusi. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

In sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro, così come previsto e con le modalità stabilite dall'articolo 2, secondo comma, della presente legge.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Il Governo è molto perplesso a proposito dell'articolo 4, perché si tratta di una normativa che aprirebbe, di fatto, una vertenza molto difficile da controllare; d'altra parte, l'articolo 4 era collegato con il testo dell'articolo 2, così come era stato definito dal Comitato ristretto. Poiché l'articolo 2 è stato modificato, l'articolo 4 appare ora molto pericoloso dal punto di vista della praticabilità delle norme e, per questo, non posso che esprimere su di esso una valutazione contraria.

VINCENZO MANCINI. Concordo in parte con le osservazioni del Governo e propongo di inviare l'articolo 4 alla Commissione Affari costituzionali, dal momento che permangono intatte le osservazioni che ha fatto in precedenza sul piano della liceità costituzionale dell'articolo 2, a questo strettamente collegato.

NOVELLO PALLANTI. I rappresentanti del gruppo comunista sono di diverso parere, in quanto ritengono che l'articolo 4 abbia una sua ragion d'essere, proprio perché demanda alla contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di « quadro ». Ecco quindi la logica dell'articolo 2: da un lato il rinvio alla contrattazione per la definizione della figura del « quadro », dall'altro la riconferma dei tempi entro cui ciò deve avvenire.

ANGELO CRESCO. Concordo con quanto detto dal collega Pallanti: ritengo infatti che in questo modo si continui ad operare in quell'ottica che ci ha portato finalmente a discutere di una legge per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi. Da un lato si demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei requisiti di appartenenza alla categoria, dall'altra si delimita chiaramente il tempo entro cui tale definizione deve avvenire: è un'impostazione che condivido ed alla quale mi associo.

FORTUNATO BIANCHI. Vorrei richiamare per un momento l'attenzione di quanti si dichiarano favorevoli ad una approvazione immediata dell'articolo 4 sul secondo comma dell'articolo 2, in base al quale i requisiti di appartenenza alla categoria dei « quadri » sono stabiliti dalla contrattazione collettiva, nazionale o aziendale, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'azienda. Di fatto andiamo a recepire i medesimi criteri fissati dall'articolo 2, già approvato e quindi ritengo che anche l'articolo 4 debba essere inviato alla Commissione Affari costituzionali.

PRESIDENTE. Non concordo con lei, onorevole Bianchi, tuttavia le preciso che la Commissione Affari costituzionali potrà conoscere tutto il nuovo testo che sarà da noi approvato.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(*Segue la votazione*).

NINO CRISTOFORI. Non ritengo che la maggioranza della Commissione si sia pronunciata a favore dell'articolo 4 e pertanto chiedo al presidente di disporre la controprova mediante appello nominale a norma del terzo comma dell'articolo 53 del regolamento!

VINCENZO MANCINI. Mi associo alla richiesta di controprova e chiedo ai colleghi segretari di essere più attenti!

MARTE FERRARI, *Segretario*. Non c'è nulla da verificare! L'articolo 4 è stato regolarmente approvato!

VINCENZO MANCINI. È la seconda volta che avviene una cosa del genere! È scorretto!

MARTE FERRARI, *Segretario*. Se un collega non alza la mano, vuol dire che non intende votare!

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla controprova per appello nominale, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del regolamento.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione per appello nominale sull'articolo 4, nel testo di cui ho dato lettura.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti	39
Votanti	37
Astenuti	2
Maggioranza	19
Hanno risposto *sì*	19
Hanno risposto *no*	18

(*La Commissione approva*).

Hanno risposto sì:

Barbalace, Belardi Merlo, Palmini Lattanzi, Cresco, Danini, Ferrari Giorgio, Ferrari Marte, Francese, Gasparotto, Gianni, Lodi Faustini Fustini, Lops, Mancuso, Mannino Antonino, Pallanti, Cavagna, Ricotti, Samà, Sanfilippo.

Hanno risposto no:

Arisio, Azzolini, Benedikter, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Carlotto, Cristofori, Foschi, Garocchio, Ghinami, Zuech, Carelli, Mancini Vincenzo, Monducci, Bosco Bruno, Becchetti, Ricciuti, Zambon.

Si sono astenuti:

Sospiri, Tringali.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico della utilizzazione da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.

L'onorevole Ricotti ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, sostituire la parola: quadri *con le seguenti*: lavoratori dipendenti.

5. 2.

Ottemperando ad un rilievo fatto dalla Commissione Affari costituzionali, come relatore ho presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: nei casi in *fino alla fine, con le seguenti*: sempre che le predette innovazioni ed invenzioni costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.

5. 1.

In qualità di relatore mi dichiaro altresì contrario all'emendamento Ricotti 5. 2.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A mio avviso la Commissione Affari costituzionali, da questo punto di vista, ha commesso uno sbaglio in quanto il riconoscimento patrimoniale per innovazioni

ed invenzioni ha senso se è funzionale alla qualifica, pertanto, la legge deve disciplinare esattamente l'opposto. Il Governo, quindi, esprime parere contrario sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ricotti 5. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 1. del relatore.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.

L'onorevole Arisio ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, sostituire la parola: assicurare *con la seguente*: tutelare.

In qualità di relatore esprimo parere contrario su questo emendamento.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Arisio 6. 1.

(*È respinto*).

ANDREA BORRUSO. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime profonda perplessità sull'articolo 6 nel suo complesso ma soprattutto in merito alla dizione: « conseguente a colpa », che appare del tutto assurda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 7.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che sia avvenuta non in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.

(*È approvato*).

Il testo approvato nella seduta odierna sarà inviato alla Commissione Affari costituzionali per l'acquisizione dei pareri prescritti.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO